



Obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

A.C. T.U. 1091 - 1240

Dossier n° 216 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
16 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 1091 - 1240
Titolo:	Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

Il [testo unificato](#) delle proposte di legge **A.C. 1091** e **A.C. 1240** avente ad oggetto l'introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e la modifica all'articolo 33 del codice del consumo, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente, è composto di un unico articolo.

In particolare, il **comma 1** reca l'**introduzione** nel codice civile del **nuovo articolo 1857-bis**, il quale anzitutto prescrive in capo alla banca l'**obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda**, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Si precisa che la banca è tenuta a comunicare l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

La medesima disposizione stabilisce, inoltre, in capo alla banca il **divieto di recedere dal contratto di conto corrente**, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo.

La relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge segnala come l'obiettivo delle disposizioni in questione sia quello di rispondere alle esigenze di numerosi cittadini che, negli ultimi anni, hanno visto chiudere, unilateralmente e senza motivo, il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi, costringendo tali soggetti, per effetto delle segnalazioni interbancarie, a non poter più disporre delle proprie provviste. La banca infatti, a seguito del recesso dal contratto di conto corrente, consegna al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista stesso a sua volta si trova impossibilitato a stipulare un nuovo contratto di conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria. Nel quadro normativo vigente, infatti, anche se il correntista ha saldi attivi del conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all'uso del contante.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione dell'[articolo 33, comma 3, lettera a\)](#), del decreto legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo).

In merito, si evidenzia che il suddetto articolo 33 disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. La disposizione, statuendo in generale la presunzione di vessatorietà per le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, provvede a indicare espressamente le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Tuttavia, la lettera a) del terzo comma dell'articolo predetto, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà per il professionista di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza esclusiva dello Stato** in materia di **tutela del risparmio e mercati finanziari** e di **ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.).

Rispetto degli altri principi costituzionali

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, che, tra le altre cose, stabilisce un obbligo per le banche di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, può assumere rilievo **l'articolo 41** della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 268 del 1994 ha affermato che l'articolo 41 tutela l'autonomia negoziale - sulla quale l'obbligo di contrarre interviene - come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica (Considerato in diritto 3).

Ciò premesso, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2006 ha affermato che la sfera di autonomia privata nell'ambito della libertà di iniziativa economica "non riceve dall'ordinamento una protezione assoluta" e che la sua **compressione "non è costituzionalmente illegittima"** quando si riveli preordinata a consentire il **soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti**".